

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL PUBBLICO, DEI SERVIZI COLLATERALI DI SUPPORTO E ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

CIG – 9410033CE0

L’anno 2022 il giorno ____ del mese di _____ in Firenze, Piazza Vittorio Gui n. 1, presso la sede della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

fra

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (d’ora in avanti la Fondazione) con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui n. 1 - C.F. e P.IVA 00427750484 rappresentata dal Dott. Alexander Pereira, nella sua qualità di Sovrintendente e legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede dell’Azienda

e

_____ (d’ora in avanti “Impresa”) con sede legale in _____, P.Iva e C.F. _____

PREMESSO

- che con procedura ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 pubblicata il _____, è stata indetta la una gara per l’affidamento del servizio al pubblico, servizi collaterali e di supporto e attuazione delle procedure di emergenza per conto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per conto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale.
- che l’Impresa ha formulato la propria offerta tecnica ed economica nella procedura di cui sopra;
- che con provvedimento n _____, la Fondazione ha preso atto della procedura svolta, dell’esito, ha convalidato gli atti ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all’Impresa i servizi suddetti.

Tutto ciò premesso, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato speciale di gara e i relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati.

L’esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.
- In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza ed assistenza al pubblico durante gli spettacoli, i servizi collaterali di supporto e di attuazione delle procedure previste dal Piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico presso le sedi di svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Per servizio di accoglienza e assistenza al pubblico si intende il servizio di maschera di sala e guardaroba, da effettuarsi presso le sedi in cui la Fondazione svolge la propria attività.

Per servizi collaterali di supporto si intendono, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i servizi di vendita dei programmi di sala degli spettacoli, nelle sedi di esecuzione degli stessi, i servizi di assistenza presso i camerini degli artisti, i servizi di accompagnamento dei visitatori o dei gruppi in caso di visite guidate ai locali della Fondazione.

Il servizio sarà richiesto di volta in volta dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze connesse alla propria attività.

ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA

L'Impresa si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel Capitolato di gara e nei suoi allegati e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata.

L'Impresa inoltre ha l'obbligo di realizzare il servizio secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il servizio deve essere espletato dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato speciale, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall'Impresa.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha la durata di **4 (quattro)** anni dalla data di sottoscrizione, incluso un periodo di prova di 6 mesi, con facoltà della Fondazione di rinnovare lo stesso, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori **2 (due)**. Non è ammessa proroga tacita.

Alla scadenza il contratto si intende privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione fra le parti.

La Fondazione esprimerà la propria volontà di prorogare il contratto entro la scadenza dei primi quattro anni.

L'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio, su espressa richiesta della Fondazione, per 6 mesi oltre la scadenza prevista contrattualmente, onde permettere alla Fondazione stessa di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Le attività oggetto del Contratto saranno retribuite con le tariffe di seguito riportate, come da offerta economica presentata in sede di gara e specificatamente:

€ _____ compenso orario per Caposquadra

€ _____ compenso orario per personale di sala

L'accordo quadro non impegna al raggiungimento degli importi massimi a base di gara; per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà detto accordo per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento dei servizi correttamente eseguiti ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio effettuato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato di gara e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

Si dà atto che nel rispetto di quanto stabilito dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", fino al 31/12/2023, trova applicazione la revisione dei prezzi prevista all'art. 29 comma 1 lettera a.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato con le modalità previste nel Capitolato speciale di gara.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico a Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, p. iva 00427750484, Piazzale Vittorio Gui n° 1 - 50144 Firenze e dovranno riportare:

- il codice univoco ufficio: UFM8NY;
- il numero e la data degli ordini emessi dalla Fondazione;
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie, necessari per il pagamento (numero conto corrente, codice CAB, ABI etc.);
- la percentuale I.V.A. di legge vigente;
- il CIG attribuito alla presente procedura;
- ogni altra indicazione utile.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore. L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che verrà comunicato dalla Fondazione.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l'impresa è affidataria.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore. L'Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto, nel Capitolato di gara e nell'offerta tecnica.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.

L'Impresa aggiudicataria sarà pertanto obbligata a contrarre con primaria Compagnia:

- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni, per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Nel novero dei terzi debbono essere specificatamente compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente;
- una polizza per danni, incendio e furto, che possano derivare al fabbricato, agli arredi e alle attrezzature in dipendenza dell'espletamento del servizio affidato, per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00);
- una polizza specifica per l'attività del servizio di guardaroba, tale da coprire l'eventuale danno arrecato con lo smarrimento o il danneggiamento di capi di vestiario pregiati. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria deve tenere indenne la Fondazione da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Fondazione, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa aggiudicataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.

In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato della Fondazione e il responsabile dell'Impresa aggiudicataria; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dallo stesso o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società dovrà costituire in favore della Fondazione una cauzione definitiva rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, compresa l'eventuale proroga, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al citato art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto qualora la Società fosse in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui al predetto articolo 103.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria.

Art. 13 – CONDOTTA DEL SERVIZIO

L'Impresa appaltatrice dovrà svolgere i servizi con capitale, personale, mezzi tecnici propri, mediante la propria organizzazione e a suo totale rischio, con l'esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza del titolare e dei suoi collaboratori dalla Fondazione. Stante l'esclusivo rapporto di dipendenza fra l'Impresa ed il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, alla stessa faranno carico tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi quelli di carattere retributivo, assistenziale ed assicurativo.

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della predetta normativa, incluso il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra, anche prendendo di propria iniziativa i provvedimenti che si rendano a tal fine opportuni e necessari.

La Società garantisce un Coordinatore generale dei servizi come referente unico, il quale sarà l'unico interlocutore reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni inclusi i festivi, di cui dovrà indicare in sede di contratto l'identità ed il numero di cellulare.

Per effetto dell'Appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra la Fondazione ed il personale dell'Impresa, la quale, con la firma del Contratto, manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dalla stessa incaricato.

Il personale impiegato nei servizi dovrà essere compreso in un elenco che dovrà essere consegnato alla Fondazione contestualmente alla stipula del contratto ed aggiornato in caso di sostituzioni e/o integrazioni. In tali casi i nuovi addetti dovranno essere puntualmente informati, a cura dell'Impresa, sul servizio da svolgere e sulle condizioni di sicurezza da mantenere. Sono a carico della Società aggiudicataria la formazione. L'informazione e l'addestramento previsti dagli articoli 36 e 37 del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Società dovrà comunicare il tipo di CCNL di riferimento e gli elementi retributivi corrispondenti al livello di inquadramento del personale impiegato.

Qualora, nell'esercizio della propria autonomia, la Società appaltatrice decida di impiegare per il proprio servizio un numero di addetti superiore rispetto al numero di convocazione, ciò non comporterà alcun costo maggiore per la Stazione Appaltante.

La Società garantisce, nei limiti del possibile e con l'esclusione di cause dovute a ferie/permessi contrattuali, normali riposi settimanali, malattie, infortuni sul lavoro, dimissioni o altre cause conosciute anticipatamente, che i servizi saranno effettuati sempre con lo stesso personale, che dovrà essere di gradimento della Fondazione. In caso di sciopero del personale, sarà cura della Società preavvisare la Fondazione per concordare i provvedimenti del caso.

L'Appaltatore deve inoltre garantire e documentare che ogni addetto abbia formazione, informazione ed addestramento richiesti come necessari per la mansione da svolgere. Tali conoscenze, continuamente aggiornate, in particolare riguardano:

- rischi professionali connessi all'attività svolta e correlati al luogo di lavoro;
- formazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- formazione antincendio rischio medio e procedure aggiornate di primo soccorso per personale non sanitario e all'utilizzo del defibrillatore ex DM n. 388/03 e s.m.i. (Capo Squadra);
- piano di emergenza ed evacuazione di tutte le sedi di attività della Fondazione;
- procedure generali e particolari di svolgimento del servizio emanate dalla Fondazione durante il periodo di durata dell'appalto.

La Società è responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione degli autori di detti comportamenti. La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale della Società ritenuto non idoneo a suo insindacabile giudizio.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Fondazione previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza della Società, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra Ditta il mancato o incompleto servizio a spese della Società, secondo le modalità di cui al Capitolato speciale di gara.

Art. 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R o a mezzo pec, nei seguenti casi:

- frode a danno della Fondazione
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio


In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, la Fondazione provvederà a trattenere l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra Ditta nelle ipotesi di esecuzione in danno.

ART. 17 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'impresa a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;



3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 18 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese della registrazione saranno a totale carico dell'Impresa.


ART. 19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente contratto e/o in relazione alla gestione del servizio, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg. UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:

- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottemperato, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente; a tal proposito il fornitore potrà prendere a riferimento l'informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI" resa disponibile dalla Fondazione;
- a far trattare tali dati solamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione. (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 2 quaterdecies D.lgs.196/2003 Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.)

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a mantenere la controparte indenne da ogni contestazione, azione, o pretesa avanzate da soggetti terzi e/o Autorità a seguito di eventuali contestazioni per pretese violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché al Regolamento (UE) 679/2016.



ART. 20 – CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della FONDAZIONE e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale www.maggiofiorentino.com.

L'Impresa dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

In particolare l'Impresa garantisce che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 22 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del Contratto, per quanto applicabili.

L.C.S. Firenze,

Per la Fondazione

Per la Società

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopraccitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: ART. 4 – obblighi dell'impresa; ART. 9 – tracciabilità dei flussi finanziari; ART. 11 – responsabilità civile; ART. 12 – cauzione definitiva; ART. 13 – condotta del servizio; ART. 14 – inadempienze e penali; ART. 15 – esecuzione in danno; ART. 16 risoluzione del contratto – ART. 17 - recesso; ART. 20 – Codice Etico; Art. 21 – foro competente;


Per la Fondazione

Per la Società

.....

.....

allegati:



- Capitolato di gara
- Offerta economica
- Dichiarazione estremi identificativi c/c dedicato, Art. 3, comma 7, L. 136/2010